



**Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Segreteria Nazionale - Funzionari e Dirigenti**

Prot.: 1.14/166/2020

Roma, 7 febbraio 2020

**OGGETTO: SIULP FD informa.**

**Le principali novità apportate con riferimento alla “Carriera dei Funzionari” dal II correttivo di cui al D. lgs. n. 172 del 27 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 29 del 05.02.2020.**

Per fornire un utile contributo, si riportano di seguito le recentissime modifiche apportate al c.d. riordino delle carriere dal c.d. “secondo correttivo” di cui al D.lgs. n. 179 del 2019 che, si ricorda, entrerà in vigore il 20 febbraio p.v. e che riguardano, in maniera particolare, i Funzionari e Dirigenti della Polizia di Stato.

In estrema sintesi e come meglio si vedrà nel seguito, le novità più importanti riguardanti Funzionari e Dirigenti della Polizia di Stato possono essere così sintetizzate:

- Modifica del regolamento di disciplina per quanto attiene agli uffici interforze;
- Modifica del Regolamento di disciplina per adeguare la composizione dei consigli di disciplina alle nuove qualifiche dirigenziali;
- Modifiche alla disciplina delle promozioni per merito straordinario;
- Reintroduzione di 30 posti da Primo Dirigente (che passano da 638 a 658);
- Conferma della possibilità che i Commissari capo rivestano la qualifica di Autorità locale di P.S.;
- Modifica dei titoli di accesso alle qualifiche iniziali;
- Standardizzazione di due C.d.A. da tenersi nel corso dell’anno per le promozioni alle qualifiche dirigenziali e quindi ad iniziare dalla qualifica di V.Q.A. ed equiparate (per i posti resi disponibili in organico al 30 giugno ed al 31 dicembre);
- Ulteriore proroga, al 1° gennaio 2022, dell’entrata in vigore dell’art. 10 D.Lgs. 334/2000 sul “percorso di carriera”;
- Eliminazione delle parole “ad esaurimento” per i Vice Commissari e i Commissari;
- Riduzione di 2 anni (da 6 a 4) dei tempi di permanenza nella qualifica precedente, per l’accesso alla qualifica di Commissario Capo del ruolo tecnico, con scrutinio per merito assoluto, analogamente a quanto già previsto per il ruolo ordinario;



- Determinazione delle attribuzioni relative al transito in altre amministrazioni per motivi di salute;
- Estensione alla Dirigenza, nelle more della contrattazione collettiva, con decorrenza 1° gennaio 2018, della disciplina riferita agli istituti dei permessi brevi, congedo parentale, congedo ordinario, orario di lavoro, trattamento di missione, tutela legale e indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità;
- Introduzione per i funzionari tecnici, del settore “sicurezza cibernetica”;
- Introduzione del secondo posto funzione da Dirigente Generale tecnico;
- Eliminazione dell’indisponibilità di un posto da Dirigente Superiore tecnico all’atto della nomina del Dirigente Generale;
- Introduzione, per i Colleghi che hanno necessità per svolgere la funzione di essere iscritti ad un albo professionale, di una specifica disposizione che prevede il rimborso della tassa d’iscrizione e di eventuali spese di amministrazione;
- Inserimento negli scrutini per merito comparativo alla qualifica di Primo Dirigente tecnico, dei direttori tecnici superiori che siano stati ammessi in precedenza ad almeno uno scrutinio;
- Inserimento negli scrutini per merito comparativo alla qualifica di Primo Dirigente medico, dei medici superiori che siano stati ammessi in precedenza ad almeno uno scrutinio

Si tratta, come noto, di una serie di importanti innovazioni, certamente necessarie, che rendono onore all’impegno di Siulp FD a tutela della categoria e che hanno visto anche il riconoscimento da parte dell’Amministrazione, ancor prima del decisore politico.

Con questo correttivo sono state infatti raggiunti molti degli obiettivi che ci eravamo prefissi nel 2019, ma ancora tanti sono i traguardi da raggiungere e che contiamo di conseguire grazie all’impegno di tutti ed alla sempre maggiore fiducia che i Colleghi ci stanno tributando.

Per chi volesse approfondire nel dettaglio, di seguito si riporta uno schema indicante le innovazioni indicate, con particolare riferimento al ruolo ordinario, laddove le innovazioni siano sovrapponibili anche ai ruoli tecnici e medici.

IL COORDINATORE SIULP FD

*Domenico Antonio Scali*



**Modifiche al D.P.R. 737 del 1981 inerente le “sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti”.**

L’art. 2 lettere a) – b) affronta e risolve le problematiche relative agli uffici a composizione interforze, stabilendo che l’autorità competente ad infliggere la sanzione del “richiamo scritto e della pena pecuniaria” non è più il superiore dal quale il dipendente gerarchicamente dipende, ma detto superiore deve essere necessariamente individuato tra gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato.

Sempre l’art. 2, alla lettera c) n. 1-2-3 importa delle modifiche sostanziali all’art. 16 del Dpr 737 del 1981 in materia di procedimento disciplinare, con particolare riferimento alla composizione del Consiglio centrale e provinciale di disciplina e allo svolgimento delle funzioni di segretario.

- a) Nella precedente versione dell’art. 16 del D.P.R. del 1981 si legge al quinto comma che “*le funzioni di segretario (nell’alveo del consiglio centrale di disciplina) sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica direttiva.*”

Con il II correttivo, invece, le funzioni di segretario sono svolte “*da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate”.*

- b) All’ottavo comma, lett. b), dell’art. 16 del D.P.R. 737 del 1981, nella precedente versione, si statuiva “*Con decreto del questore è costituito, in ogni provincia, il consiglio di disciplina composta: a) dal vice questore con funzioni vicarie che lo convoca e lo presiede; b) da due funzionari del ruolo direttivo della Polizia di Stato; c) da due appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di qualifica superiore a quella dell’incolpato, designati di volta in volta dai sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano provinciale*”.

Con l’entrata in vigore del II correttivo la lett. b del comma 8 dell’art. 16 del D.P.R. 737 del 1981 è modificata, stabilendo che il consiglio provinciale di disciplina è composto, oltre gli altri suddetti membri di cui alle lettera a) e c) da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate”.

- c) Il nono comma dell’art. 16 del D.P.R. 737 del 1981, nella precedente formulazione prevedeva che “*Un funzionario del ruolo direttivo della Polizia di Stato funge da segretario*”.

Con l’entrata in vigore del D.lgs. 172 del 2019, la stessa norma viene modificata come segue: “*Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate*”.



**Modifiche al dpr n. 335 del 1982 “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*”**

L’art. 3 del D.lgs. n. 172 del 2019 importa, invece, sostanziali modifiche al D.P.R. 335 del 1982. In particolare:

- a) La lett. u del suddetto art. 3 modifica l’art. 74 del D.P.R. 335 del 1982.  
Dal vecchio titolo della norma in esame “*Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari*” si passa alla nuova rubrica “***Promozione per merito straordinario dei funzionari*”.**
- b) Altresì, viene inserito dopo il comma 1 dell’art. 74 del D.P.R. 335 del 1982 un nuovo **comma 1-bis:**  
**“Al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1 possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianità”.**
- c) Inoltre, l’art. 75-bis, comma 1, del D.P.R. 335 del 1982, nella vecchia versione prevedeva che “*Il conferimento delle promozioni per merito straordinario di cui agli articoli 71, 72, 73 e 74, è disposto, previa approvazione di appositi criteri di massima nei quali sono tipizzate le relative procedure e le fattispecie direttamente correlate al circoscritto ambito di operatività delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. I predetti criteri sono approvati per il personale fino alla qualifica di sostituto commissario e qualifiche corrispondenti da parte delle Commissioni per la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato e per il personale della carriera dei funzionari previa proposta da parte della Commissione per la progressione in carriera approvata dal Consiglio di amministrazione del personale della Polizia di Stato*”.

Nella nuova versione la stringa in grassetto è modificata secondo quanto segue:

*“Il conferimento delle promozioni per merito straordinario di cui agli articoli 71, 72, 73 e 74, è disposto, previa approvazione di appositi criteri di massima nei quali sono tipizzate le relative procedure e le fattispecie direttamente correlate al circoscritto ambito di operatività delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. I predetti criteri sono approvati per il personale fino alla qualifica di sostituto commissario e qualifiche corrispondenti da parte delle Commissioni per la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato e per **i funzionari** previa proposta da parte della Commissione per la*



*progressione in carriera approvata dal Consiglio di amministrazione del personale della Polizia di Stato”.*

- d) alla tabella A allegata al D.P.R. 335 del 1982, nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente, la parola «628» è sostituita dalla seguente: **«658». Ciò sta a certificare il recupero di 30 posti da Primo Dirigente, che è frutto di una intensa attività condotta da Siulp FD.**
- e) Sempre alla tabella A allegata al D.P.R. 335 del 1982 (come di recente modificata dal D.lgs. n. 95 del 2017) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente le parole “dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure”, dopo le parole «a livello regionale» sono aggiunte le seguenti: “o interregionale” e le parole: “direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali” sono soppresse.

Ne deriva che, attualmente, le posizioni annesse al Primo Dirigente della Polizia di Stato nella definitiva versione della tabella A allegata al D.P.R. n. 335 del 1982 sono:

*“Vicario del questore; **dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure**; dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o **interregionale** per la polizia postale e delle comunicazioni; vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; dirigente di reparto mobile o di reparto speciale; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza; ~~direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali~~”.*

- f) Ancora nell'alveo della Tabella A allegata al D.P.R. n. 335 del 1982, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alle qualifiche di Vice Questore e Vice Questore Aggiunto, le parole «**Dirigente di ufficio di prima articolazione interna delle questure; vice dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure, nonché di ufficio di prima**



**articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza;»** sono sostituite dalle seguenti: «Dirigente di ufficio di prima articolazione interna di significativa rilevanza delle questure; vice dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di significativa rilevanza;», le parole «dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale per la polizia postale e delle comunicazioni;» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di significativa rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni;» e le parole «; direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali» sono soppresse;

da ciò discende che, nell'attuale formulazione della stringa relativa ai posti di funzione per vice Questori e vice Questori aggiunti, si prevede:

**“Dirigente di ufficio di prima articolazione interna di significativa rilevanza delle questure; vice dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di significativa rilevanza; vice dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di settore di distretto di pubblica sicurezza; vice dirigente o dirigente di settore di commissariato distaccato o sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; coordinatore di attività complesse; vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di significativa rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto speciale; direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione; dirigente o vice dirigente di gabinetto di polizia scientifica**





*a livello regionale o interregionale; dirigente di reparto prevenzione crimine; dirigente di nucleo operativo di protezione; responsabile di sezione di polizia giudiziaria di particolare rilevanza; ~~direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali.~~*

- g) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di commissario capo, di commissario e di vice commissario, la parola «1550 a decorrere dal 1° gennaio 2027» sono sostituite dalle seguenti: «1.520 a decorrere dal 1° gennaio 2027».

**Modifiche al D.P.R. n. 334 del 2000 “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”.**

L’art. 7 del D.lgs. n. 172 del 2019 prevede delle modifiche al corpo del D.P.R. 334 del 2000. In particolare:

- a) *all’articolo 2, comma 2, quinto periodo, dopo le parole «Commissariati distaccati» sono aggiunte le seguenti: «di pubblica sicurezza» e dopo le parole «Autorità locale di pubblica sicurezza» è aggiunto il punto fermo «.»*

Da ciò deriva l’assunto che “*nella sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati di pubblica sicurezza, i Commissari Capo esercitano certamente anche le attribuzioni di Autorità locale di Pubblica Sicurezza*”.

- b) all’articolo 2-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis:

**“Al fine di garantire l’organico sviluppo della progressione del personale della carriera dei funzionari, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 è determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica della carriera. Sulla base degli esiti del concorso per commissario, il concorso per vice commissario è bandito in modo che il numero complessivo dei funzionari che accedono alla carriera attraverso il concorso interno e attraverso le riserve nel concorso pubblico di cui all’articolo 3, comma 4, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno”.**

- c) all’articolo 3, comma 1, del D.P.R. 334 del 2000, al primo periodo, le parole «dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «*dei diritti civili e*



*politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico ai sensi di quanto previsto dal comma 2.» e, al terzo periodo, le parole «morali e» sono soppresse;*

Ne deriva che il suddetto comma 1 dell'art. 3 è così formulato:

*“L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico ai sensi di quanto previsto dal comma 2.*

*Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento.*

*Le qualità ~~morali e~~ di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.*

d) il comma 2 dell' art. 3 del D.P.R. 334 del 2000 secondo cui:

*“ Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno sono indicate le classi di appartenenza dei corsi di laurea magistrale e specialistiche a contenuto giuridico, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.) Con il medesimo decreto ((sono indicate le classi di appartenenza dei corsi di laurea triennale a contenuto giuridico, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270)) richieste per la partecipazione al concorso interno di cui all'articolo 5-bis, comma 2, e per la promozione alla qualifica di ispettore superiore e di ispettore superiore tecnico di cui, rispettivamente, all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337”*

È sostituito dal seguente nuovo comma 2:

*“ Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi”.*

d.1) al comma 3, dell'art. 3 in esame le parole «. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono previste le tipologie e le modalità di svolgimento





dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» sono sostituite dalle seguenti: «**le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali,**» e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «**del presente articolo**».

Al comma 4, le parole «, determinati con modalità stabilite nel decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole «ad indirizzo giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «**a contenuto giuridico**».

Il comma 5 e' sostituito dal seguente: “**Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi**”.

Ne deriva che la nuova formulazione dell'art. 3 del D.P.R. 334 del 2000 commi 3, 4 e 5 è:

comma 3: “Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono stabilite le modalità di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le relative modalità di accertamento, **le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali,** le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 **del presente articolo,** le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, (...) di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse”.

Comma 4: “Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario, **determinati con modalità stabilite nel decreto ((del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza)) di cui al comma 3,** è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea **a contenuto giuridico** e con un'età non superiore a quaranta anni, per la metà dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo».

Comma 5: “**Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle**



**dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi**”.

- e) All’art. 5-bis del D.P.R. 334 del 2000 all'articolo 5-bis la rubrica «Accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno.» è sostituita dalla seguente: **«Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno.»**;

al comma 1, le parole «della laurea triennale o a contenuto giuridico di cui al comma 2, ovvero della laurea magistrale o specialistica di cui all'articolo 3, comma 2» sono sostituite dalle 5 seguenti: **«delle lauree di cui al comma 2»**, le parole «nell'aliquota prevista» sono soppresse, le parole «il venti per cento riservato al» sono sostituite dalle seguenti: **«il quaranta per cento riservato al»**, le parole «l'ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: **«il sessanta per cento»** e la parola «decreto» e' sostituita dalla seguente: **«regolamento»**;

il comma 2 è sostituito dal seguente: **“Nell'ambito delle classi di laurea triennale o di laurea magistrale o specialistica individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo la laurea triennale o la laurea magistrale o specialistica si considera a contenuto giuridico qualora sia stata conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.»**;

al comma 3, le parole «Con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: **«Con il regolamento»** e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: **«del presente articolo»**;

- f) **all'articolo 6 del D.P.R. 334 del 2000, relativo alla promozione a Vice Questore Aggiunto, così come per le successive promozioni, tra le altre novità, si può agevolmente notare la definitiva individuazione di due C.d.A. da tenersi nel corso dell'anno:**



al comma 1, alla lettera a), dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: **«al 30 giugno e»**, dopo le parole «esame finale» sono aggiunte le seguenti: **«ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti delle procedure di cui alla presente lettera e alla successiva lettera b).»**, le parole «con almeno sei anni» sono sostituite dalle seguenti: **«che abbia compiuto almeno sei anni»** e dopo le parole «commissario capo;» sono aggiunte le seguenti: **«rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre;»**;

al comma 1, alla lettera b), dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: **«al 30 giugno e»**, dopo le parole «di cui alla lettera a)» sono aggiunte le seguenti: **«del presente comma»**, le parole «indicate dal decreto di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: **«indicate dall'articolo»**, dopo le parole «medesima qualifica» sono aggiunte le seguenti: **«rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre»** e la parola «decreto» è sostituita dalla seguente: **«regolamento»**;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

**«Le promozioni a vice questore aggiunto decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.»**;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

**«Nella graduatoria di inizio corso, i commissari capo selezionati mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al comma 1, lettera a), precedono quelli vincitori del concorso interno di cui alla successiva lettera b). I commissari capo che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.»**;

al comma 4, dopo le parole «comma 1, lettera a)» sono aggiunte le seguenti: **«del presente articolo»**, le parole «di inizio e» sono soppresse e le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.» sono sostituite dalle seguenti: **«regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»**;



**Pertanto, il nuovo art. 6 (promozione a vice questore aggiunto) è il seguente:**

“ La promozione a vice questore aggiunto si consegue:

a) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso pubblico, nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili **al 30 giugno e al 31 dicembre** di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale, **ferma restando per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo**

**gli esiti delle procedure di cui alla presente lettera e alla successiva lettera b).**

Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei funzionari **che abbia compiuto almeno** sei anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo **rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre;**

b) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno, nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili **al 30 giugno e al 31 dicembre** di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento del corso di formazione di cui alla lettera a) **del presente comma**, riservato ai commissari capo, in possesso di una delle lauree magistrali o specialistiche indicate **dall'articolo 3, comma 2**, con almeno sei anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, **rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre** secondo le modalità definite con il **regolamento** di cui all'articolo 4, comma 6.

2. **“Le promozioni a vice questore aggiunto decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.”;**

3. “Il corso di formazione dirigenziale, di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

**Nella graduatoria di inizio corso, i commissari capo selezionati mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al comma 1, lettera a), precedono quelli vincitori del concorso interno di cui alla successiva lettera b). I commissari capo che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternita', da gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermita' dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, dopo la**



**riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo”.**

4. “Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a) **del presente articolo**, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria ~~di inizio~~ e di fine corso sono determinati con **regolamento del Ministro dell'Interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto, n. 400**”.

g) all'articolo 7 del D.P.R. 334 del 2000, che riguarda la promozione a Primo Dirigente, al comma 1, le parole «nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «***nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre***» e dopo le parole «nella qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, ***rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.***»;

al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, ***rispettivamente, dal 1° luglio e***» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «***successivi.***»;

Il nuovo art. 7 del D.P.R. 334 del 2000 prevede quindi che:

“ La promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue **nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre** di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, **rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.**”

2. Le promozioni hanno effetto, **rispettivamente dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi**”.

h) all'articolo 9 del D.P.R. 334 del 2000 sono, invece, apportate le seguenti modifiche:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «***Promozione a dirigente superiore***»;

al comma 1, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «***al 30 giugno e***», le parole «, alla stessa data,» sono soppresse e dopo le parole «nella qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, ***rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.***»;





al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, **rispettivamente, dal 1° luglio e**» e le parole «dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze» sono sostituite dalla seguente: «**successivi.**»;

Quindi, il nuovo art. 9 (**promozione a Dirigente superiore**) statuisce che:

*“La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili **al 30 giugno e al 31 dicembre** di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, ~~alla stessa data~~, abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica **rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.**”*

2. *Le promozioni hanno effetto **rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi**”.*

**Modifiche all’art. 2 del D.lgs. n. 95 del 2017 “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.**

- a) L’art. 36 del D.lgs. n. 172 del 2019 apporta una rilevante modifica alla lettera t) dell’art. 2 del D.lgs. n. 95 del 2015 (inerenti i Commissari r.e.), stabilendo **che le parole «ad esaurimento» ovunque ricorrano sono soppresse;**

Pertanto, al secondo periodo, dopo le parole «All’istituzione del predetto ruolo» sono aggiunte le seguenti: «, **che si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle suddette unita’.**».

**Modifiche all’art. 45 del D.lgs. n. 95 del 2017 “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.**

L’art. 40 del d.lgs. n. 172 del 2019 apporta modifiche all’art. 45 del c.d. decreto di riordino delle carriere.

- a) In particolare, alla lettera i) della suddetta norma è previsto che dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti commi 17-bis e 17-ter:





comma 17-bis “A decorrere dal 1° gennaio 2018, i funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o di vice questore e qualifiche corrispondenti, che transitano, a domanda, in altre Amministrazioni pubbliche ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, sono inquadrati nella posizione apicale della terza area prevista dalla contrattazione collettiva di comparto, mantenendo a titolo di assegno riassorbibile la differenza tra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento al momento della domanda e quello spettante all'atto del transito”.

comma 17-ter “Il personale interessato al transito di cui al comma 17-bis, che ha conseguito l'inidoneità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, può presentare l'apposita istanza entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e' riammesso, a valere sulle previste facoltà assunzionali, in posizione di aspettativa ai sensi dell'articolo 8 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, ai fini del transito in altra Amministrazione.».

- b) Fondamentale, altresì, quanto previsto dalla lett. n) della norma in esame secondo cui “al comma 30, dopo la lettera d), è' aggiunta la seguente: «d-bis) articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39.». Conseguentemente, alla lettera d), il punto fermo «.» e' sostituito dal punto e virgola «;»;

**Ciò sta a significare che, nelle more dell'attivazione della relativa area negoziale, al personale con qualifica da Vice Questore Aggiunto ed equiparate, si applicano, tra gli altri istituti richiamati in regime transitorio, quelli di seguito riportati e contenuti nel su richiamato D.P.R. n. 39 del 2018:**

#### Art. 7 Permessi brevi

1. Previa valutazione del capo dell'ufficio, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30



marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo periodo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno.

2. 2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell'ufficio di adottare le misure organizzative necessarie.
3. 3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del capo dell'ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
4. 4. Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente puo' essere posto in congedo straordinario ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

### **Art. 8 Congedo parentale**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 al personale con figli minori di sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e' concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo.

3. In caso di malattia del figlio di et  non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

4. In caso di malattia del figlio di et  compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternit  non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessit  di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolt  di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico



attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.

7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.

9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

### **Art. 9 Congedo ordinario**

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.

2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già' concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

4. Il pagamento sostitutivo del congedo e' consentito nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dall'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito.

5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione del congedo ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31



luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, nonché quello prestato nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

### **Art. 10 Orario di lavoro**

1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
6. Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.
7. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 6 per il personale successivamente inviato in missione all'estero e' di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

### **Art. 11 Trattamento di missione**

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al personale inviato in missione compete il



rimborso del biglietto ferroviario o marittimo di 1<sup>a</sup> classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.».

### **Art. 12 Tutela legale**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato, anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela. 5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

### **Art. 13 Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, applicabili anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, operano anche nei casi previsti dall'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78.